



COMUNE DI PIANEZZA

ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2020

L'anno 2020, addì 24 del mese di DICEMBRE, alle ore 10.00, presso la sala Giunta del Comune di Pianezza

TRA

Il Presidente della delegazione di parte Pubblica – Dott. Paolo Morra – Segretario Generale

E

Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.

Ernesto Colonna - rappresentante di zona della C.G.I.L. F.P.

Addamo Alessandro - dipendente comunale – RSU

Virgilio Carlo – dipendente comunale – RSU

Di Domenico Gianluca – dipendente comunale – RSU

Premesso che:

- in data 21.05.2019 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali e che in data 27.12.2018 è stato stipulato il Contratto integrativo decentrato relativo al triennio 2018/2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 333 del 24/09/2020 è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate – Anno 2020, sulla base della disciplina del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali del 21.05.2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 dell'11.12.2020 sono state fornite le direttive per la contrattazione integrativa relativa all'utilizzo delle risorse del fondo per l'anno 2020;
- al tavolo di contrattazione, all'inizio della procedura contrattuale, sono state invitate le

organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali;

-
Richiamata la costituzione del Fondo, di seguito riportata:

COSTITUZIONE FONDO ART 67 CCNL 2016/2018

RISORSE STABILI	
ART. 67 Comma 1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi	€ 189.563,68
ART. 67 Comma 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:	
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	€ 4.992,00
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 2.281,00
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione dell'anno.	€ 1.130,72
Eventuale taglio del fondo storicizzato art. 9 comma 2 bis D.l. 78/2010, Legge 122/2010	- € 1.736,82
TOTALE RISORSE STABILI	€ 196.230,58

RISORSE VARIABILI	
ART. 67 COMMA 3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge (incentivi funzioni tecniche, recupero evasione Imu/Tari)	€ 10.000,00
Art. 4 CCNL 5.10.2001, comma 3, art. 15 c.1 lett.K) CCNL 1.04.1999; art. 67, comma 3, CCNL 2018/2020 (ICI)	€ 1.000,00
d) degli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA	€ 55,44
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario	€ 6.172,01
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000	318,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	€ 15.224,85
Art. 68, comma 1 CCNL 21.05.2018 – somme non utilizzate nell'esercizio precedente	€ 2.629,23
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 35.399,53
Di cui extra fondo	€ 18.801,24
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2020	€ 231.630,11

Limite Fondo 2016: 206.593,76

Totale Fondo nel limite: € 205.555,87

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente Contratto Decentrato Integrativo relativo alla ripartizione delle risorse del fondo 2020.

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2 del CCNL del 21/05/2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Tali importi sono finalizzati al finanziamento di eventuali ulteriori progressioni. Le progressioni economiche consolidate ammontano a complessive **€ 91.110,00**.

Richiamato l'art. 7 del Contratto integrativo decentrato stipulato in data 27.12.2018, ai sensi del quale è stato rinviato a successiva contrattazione l'ammontare delle risorse da destinare ai passaggi di progressione economica, la percentuale dei dipendenti interessati e i criteri per accedere alle procedure di selezione, si concorda che vengano effettuati passaggi di progressione economica secondo i seguenti criteri:

- Decorrenza: 31.12.2020;
- Budget: ammontare delle risorse relative alle posizioni economiche del personale collocato




in quiescenza, pari a circa € 14.827,00; tale somma potrà subire variazione in aumento qualora fosse necessario per consentire il passaggio a tutti i dipendenti la cui ultima progressione risulta effettuata nel 2010. Per l'anno 2020, essendo la decorrenza fissata al 31.12.2020, tali risorse ammontano ad € 45,00;

- Parametri: esperienza nella categoria di ultima posizione economica fino ad un massimo di 50 punti; media delle valutazioni dell'ultimo triennio (2016/2018) fino ad un massimo di 50 punti, con accesso con una valutazione minima pari a punti 350.

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2020.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2020, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 67 comma 2 del CCNL del 21.05.2018. Le stesse ammontano a: **€ 27.000,00.**

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici di cui ai punti precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nonché specifiche responsabilità.

Inoltre, le parti convengono di destinare le risorse variabili secondo i criteri e gli importi stabiliti nel contratto integrativo decentrato del 27.12.2018, evidenziando che per l'emergenza sanitaria derivata dal virus Covid 19, viene riconosciuta una maggiorazione di € 1,00 all'importo concordato relativo all'indennità di condizione lavoro e di servizio esterno. Tale ulteriore importo viene assegnato al personale che si è occupato di fornire servizi alla cittadinanza quali distribuzione viveri, buoni spese e altri servizi emergenziali, nonché al personale di vigilanza per le attività di controllo e osservanza delle ordinanze sindacali.

Pertanto, si concorda la seguente ripartizione delle risorse variabili:

- indennità di condizione lavoro al personale della categoria B e C (art. 70-bis CCNL 2018): € 3.000,00;
- indennità di turno: € 12.200,00;
- compensi art. 24 comma 1: € 650,00;
- indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018): € 20.823,00;
- indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018): € 1.050,00;
- indennità di reperibilità - (Art. 24 CCNL 21.05.2018): € 4.00,00;
- indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018): 3.500,00;
- indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018) : € 2.776,00.

RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate complessivamente in € 54.158,11.

Le risorse sono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati agli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e, in particolare, specificati per ciascun settore nelle schede di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun

settore, ogni responsabile provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore.

Si allega prospetto relativo all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, anno 2020.

PROCEDURE PER LA SOTTOSCRIZIONE

L'attività dei revisori dei Conti, sulla base del DL 112/2008 e del decreto attuativo 15/2009, non si limita alla verifica della copertura degli oneri, ma ad un controllo complessivo del contenuto del contratto in modo che i costi derivanti dall'applicazione del contratto siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal contratto dell'Ente e che sussistono le risorse necessarie per retribuire il personale.

A tal fine si prende atto delle verifiche effettuate dal servizio finanziario che ha provveduto a redigere la relazione tecnico-contabile sullo schema e secondo le modalità previste dal R.G.S.

Preso atto che i Revisori dei Conti, con verbale n. 49 del 22.12.2020, ns. prot. n. 23940, hanno:

- espresso parere favorevole per l'approvazione dell'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2020 da parte della Giunta comunale;
- ha attestato parere favorevole sia sulla relazione tecnica che su quella illustrativa riguardante l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020;
- ha attestato la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale del Comune di Pianezza relativo agli istituti del trattamento economico 2020.

A tal fine l'accordo decentrato integrativo annuale verrà inviato all'ARAN entro 5 giorni dalla definitiva sottoscrizione con le modalità attualmente vigenti.

Il presente C.C.D.I. verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questo Ente. Gli uffici e i servizi preposti attueranno le decisioni delle parti definite nel C.C.D.I. economico 2020 senza ulteriori autorizzazioni della Giunta, previa verifica e perfezionamento degli atti, essendo il contratto immediatamente eseguibile dopo la stipula.

Richiamata a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 in data 23.12.2020 con la quale è stato autorizzato il presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del CCID 2020 - Accordo integrativo decentrato a livello locale "economico" 2020.

Letto, confermato sottoscritto

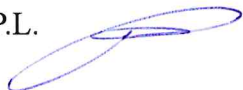
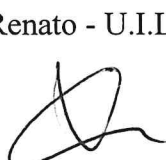
Per la delegazione di parte datoriale

Dott. Paolo Morra– Segretario Generale - Presidente

Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresenti i signori:

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.



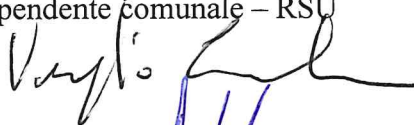
COLONNA Ernesto – C.G.I.L. F.P.



La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente:

ADDAMO Alessandro - dipendente comunale – RSU

VIRGILIO Carlo – R.S.U.



DI DOMENICO Gianluca – R.S.U.

